

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani



DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani

BOSCO -
FORESTA



IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Adabella Gratani



IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

All'interno della F.A.O., l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura cui partecipano 194 Paesi più l'Unione europea, è stato elaborato nel 1999 un Programma di valutazione delle risorse forestali (*Forest Resources Assessment, F.R.A.*), all'interno del quale

sono "forest" le terre, **non utilizzate in via principale quale terreno agricolo o urbano**, di oltre 0,5 ettari, con una copertura arborea superiore al 10%. Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di alberi, con una altezza minima di 5 metri, e dall'assenza di altri usi predominanti del suolo.

Sono considerate della stessa tipologia (*forest*) anche quelle distese **in fase di rimboschimento**, ovvero che non hanno ancora raggiunto la citata altezza minima e quelle che non presentano neppure una copertura arborea del 10%, sempre che si tratti di aree ancora non presidiate da interventi umani o naturali diversi.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

sono “forest”

Così sono incluse nella definizione i vivai forestali e frutteti da seme che costituiscono parte integrante del bosco; le strade forestali, le fratte tagliate, le fasce tagliafuoco e le altre piccole aperture nel bosco; nonché i boschi in parchi nazionali, le riserve naturali e le altre aree protette da uno specifico interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono inclusi i frangivento e le fasce di protezione degli alberi di larghezza superiore a 20 metri e maggiori di 0,5 ettari, le piantagioni utilizzate principalmente per scopi forestali, comprese le piantagioni di latifoglie e querce da sughero. Invece sono esclusi gli alberi piantati principalmente per la produzione agricola, ad esempio le piantagioni di frutta e i sistemi agroforestali.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Dal quadro delineato a livello internazionale si comprende una non chiara distinzione tra il concetto di “foresta” e quello di “bosco”.

Una confusione che viene accentuata allorchè si indica nel concetto di foresta *Trees outside forests* e *other small open areas* ovvero si lascia ad altri criteri il richiamo alla definizione di foresta come i territori con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere l'altezza minima di 5 metri in situ, nonché i territori con copertura maggiore del 10% ancorché costituita da alberi che non raggiungono i 5 metri di altezza, da arbusti o da cespugli.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Nel 2001, in sede ONU, all'interno Trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale, cd. Protocollo di Kyoto, pubblicato l'11 dicembre 1997, si teneva nel 2001 la Conferenza internazionale di Marakkesh, che adottando la Decisione 11/CF.7

offriva la definizione di "forest", come una distesa minima dai 0,05 a 1 ettaro, con copertura arborea pari ad oltre il 10-30% con alberi capaci di raggiungere l'altezza minima di 2-5 metri in situ, costituita sia da una formazione chiusa composta da alberi di vario livello da **sottobosco**, *undergrowth cover a high proportion of the ground or open forest*, tali da coprire una quota elevata di terreno, sia da una formazione di tipo aperto.

Vi si ricomprendono anche le piantagioni giovani che ancora devono raggiungere i requisiti di copertura arborea ed altezza sopra riportati, così come le zone facenti parte dell'area forestale temporaneamente non coperte a seguito di interventi umani o naturali per cui si prevede la rigenerazione.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Ambito europeo: i Reg. (UE) dal 2003 al 2013

Inizialmente, il regolamento n. 2152/2003 mirava ad istituire un sistema 'comunitario' per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste.

Si tratta di un sistema temporaneo, della durata di quattro anni, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, per attuare il monitoraggio delle foreste che profilava all'art. 3

la definizione di "foresta" (lett. a)

e delle "altre superfici boschive" (lett. b).

Il detto regolamento venne è stato poi abrogato dal successivo del Parlamento europeo e del Consiglio 23 maggio 2007, n. 614.

A qualche anno di distanza è intervenuta anche la Corte di Giustizia, nel 2010, a riconoscere **la legittimità di quelle normative nazionali che abbiano adottato una propria definizioni di bosco/foresta diverse da quelle del regolamento**, in considerazione proprio della durata temporanea del Regolamento del 2003.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Così, con il **Regolamento (UE) n. 1305/2013**, oltre a dare una **definizione europea di forest** (all'art. 2, comma 1, lett. r) quale

terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico,

si sottolinea che **gli stati membri vengono lasciati liberi di adottare nozioni diverse.**

Due sole condizioni vengono poste.

La prima, che (art.2 comma 2 cit.) la definizione nazionale, ove diversa da quella europea, deve essere tuttavia rispettosa di quelle contemplate dal diritto internazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

La seconda, una eventuale nomenclatura nazionale diversa da quella europea deve essere comunicata a cura del paese alla Commissione nel programma di sviluppo rurale.

“Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, in G.U. L 347 del 20 dicembre 2013.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

La politica europea è rivolta al raggiungimento di determinati obiettivi quali:

- l'importanza del settore forestale quale elemento strategico per lo sviluppo rurale;
- la tutela dell'ambiente attraverso la messa in opera di interventi di forestazione;
- il ruolo socio economico della foresta;
- l'impegno dell'Unione Europea in ambito internazionale per contrastare il degrado forestale;
- l'importanza dell'utilizzo delle biomasse forestali, non solo a fini energetici, per il controllo dell'inquinamento da anidride carbonica;
- l'incentivazione all'utilizzo dei prodotti legnosi ed alla loro certificazione ed il sostegno alla competitività dell'industrie operanti del settore del legno.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il Dlgo 227/2001,

ha riconosciuto le fondamentali necessità di legare la politica forestale da attuarsi in ambiti nazionali agli impegni sottoscritti a livello europeo, riconducibili al principio della gestione forestale sostenibile, così individuando le linee guida in tema di - tutela dell'ambiente, - rafforzamento delle competitività delle filiere foresta-legno, - miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti, - rafforzamento della ricerca scientifica.

In questo quadro, la programmazione regionale in materia di forestazione assume un valore di assoluta rilevanza ai fini degli obiettivi di qualificazione e tutela ambientale perseguiti a livello più prossimo (principio di *sussidiarietà*) rispetto al luogo ove devono essere indirizzati gli sforzi e in attuazione della Politica agricola europea, facendo fronte alle carenze della politica forestale nazionale necessitante di uno strumento multifunzionale in grado di valorizzare gli aspetti culturali-economici e paesaggistici di riferimento, tramite le attività di rimboschimento, attraverso l'insediamento di pregiate essenze forestali ecosostenibili, le attività di riconversione del bosco ceduo, contemperandole con gli aspetti socio-economici e produttivi dello sfruttamento boschivo tramite regolamentazioni dell'industria cartaria, l'utilizzo delle Biomasse al fine di incrementare le fonti energetiche alternative, etc.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

I bacini forestali costituiscono altresì importanti sedi ove alimentare la gestione e la costituzione di strutture operative, anche a partecipazione mista, (imprese forestali, consorzi, impresa agro-ambientale che opera e vive anche nelle aree marginali e contribuisce alla creazione di ricchezza e opportunità economiche), quale promozione di nuova imprenditorialità, nuovi posti di lavoro e nuova formazione professionale.

In questo contesto si comprende l'importanza della corretta pianificazione, dei POR (piani operativi regionali) e dei PRS (piani di sviluppo rurale) misure che sostengono le attività di particolare interesse per la gestione associata, nonché la costituzione dei fondi forestali regionali, nei quali fare confluire tutte le risorse finanziarie disponibili, prevedendo forme di finanziamento finalizzato alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il Dlgvo 227/2001 e la nozione nazionale di “bosco” tra *principi di <<equiparazione>> e <<assimilazione>>.*

Inquadramento dal 2001 al 2018

Il d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227 (poi abrogato dal dlgs 34/2018, vedere *infra*) era un corpo normativo redatto per valorizzare la *selvicoltura* quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio.

Esso si poneva come obiettivo primario la **conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale.**

Un obiettivo che necessitava la conoscenza e il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo in materia di biodiversita' e sviluppo sostenibile, (in specie con riguardo alle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona).

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in GUCE n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

L'art. 2 del dlgs 227/2001 indicava solo che i **termini bosco, foresta e selva si equiparavano**, senza enucleare una definizione sostanziale ovvero criteri di identificazione, **rimettendo tale funzione agli enti regionali** previa segnalazione dei <<a) valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; b) dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco>>.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio, devono essere considerati come **boschivi** ai sensi del d.lgs. n. 227/2001 “anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo” . Peraltro, a sottolineare la tutela (anche penale, quale reato paesaggistico), il vincolo boschivo (di cui all'[art. 142 d.lg n. 42 del 2004](#)) sussiste per la sola presenza di un bosco, secondo la definizione datane dalla legislazione nazionale, alla luce della quale le regioni hanno la facoltà solo di precisare nell'ambito della potestà legislativa concorrente in tale materia, sì che nessuna rilevanza può attribuirsi alle determinazioni al riguardo degli strumenti urbanistici comunali

Consiglio di Stato, Sez. IV sent. n. 6921 del 7 dicembre 2018.

Cass. Penale, Sez. III, sent. n. 9402 del 17 ottobre 2019.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Pur non indicando una nozione autonoma per tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato **introduceva anche un criterio di assimilazione**, illustrando che

<<Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco>>.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Dal criterio di equiparazione e di quello di assimilazione, valevole anche agli effetti del testo unico sui beni culturali (Vd. DLGV 29 ottobre 1999, n. 490 e quello successivo n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio)

ne conseguiva che erano richiamate le figure di: **bosco, foresta, selva, radura, il non bosco senza offrire specifiche definizioni.**

Si stabiliva espressamente che laddove le regioni non avessero proceduto alla funzione delegata di normare la definizione di bosco, si doveva ritenere

che il bosco ricomprendesse (art.2) tutti <<*terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere **estensione non inferiore** a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.*

L'art. 2 dlgo 227/2001 prevede che *E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 e che per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.*

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

La nozione nazionale-internazionale di “bosco” nell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di carbonio del 2001

Fin dal 2001, l’Italia assumeva a riferimento la definizione internazionale di *foresta* richiamata nel programma FRA, all’interno *dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio*, (INFC). Difatti, l’inventario, con lo scopo di raccogliere informazioni sullo stato dei boschi/foreste, fu’ istituito nel dicembre 2001, con DM del 13 dicembre 2001, e gestito direttamente dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri e dal *Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria* (CREA).

Cfr. il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001 *“Istituzione dell’Inventario Forestale Nazionale – Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche”* del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Benchè a livello internazionale protagonista sia la figura della *Forest*, in sede nazionale, primeggia il **Bosco** come *concetto di riferimento principale* e sotto questa categoria vi rientra (il contenuto inglobato nella *definizione internazionale* di foresta ovvero)

il "Territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha, ove gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ.

Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco); strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha.

Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete" e

"Altre terre boscate quale Territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli."

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il Testo Unico delle Foreste del 2018 n.34 ove ripercorre e ove innova il dlgs del 2001

Dal 2001 finalmente nel 2018 è emanato un nuovo d.LGS. del 3 aprile 2018, n. 34. Così dopo diciassette anni da un corpo normativo di *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*, si passa ad un vero e proprio *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*; un corpo normativo non esente da aspre critiche per il suo stravolgimento del sistema previgente

[Decreto Legislativo 3 Aprile 2018, n. 34](#), rubricato Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, in Guri n. 92 del 20 aprile 2018.

P.Maddalena, *Boschi e Foreste, un decreto contro la vita*, in www.attuarelacostituzione.it, l'A. assume che il testo unico sembra finalizzato a incrementare la valorizzazione economica del patrimonio forestale e il sostegno alle sue filiere, tuttavia esso rappresenta un "lasciapassare" per lo sfruttamento economico ed energetico anche di aree boschive prima rigorosamente tutelate.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il Testo unico (all'art. 3 comma 2) offre ben **18 definizioni** dalla *lettera a alla s bis* e all'interno dell'ulteriore comma 3 vi si legge la nozione di **bosco** in relazione alle *“materie di competenza esclusiva dello Stato*, quale definizione parametrata su quella di foresta.

le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”.

Anche nel 2018, come nel 2001, Il legislatore delegato (comma 4) opta per assegnare alle regioni una funzione **normativa integrativa**.

Ciò a sottolineare che la materia forestale di competenza regionale è limitata alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s). Tar Lombardia sez. Brescia, sez. I , 14 ottobre 2019 , n. 890.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Di conseguenza, le regioni *“per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una **definizione integrativa di bosco** rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di **aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco** di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, **purche'** non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così **assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”***.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

DLGVO 34/2018 Se all'art. 5 vi sono **le aree escluse dal bosco**,
all'art. 4 si riportano sei ipotesi distinte

*Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, precisando che **sono assimilati a bosco**:*

- a) **le formazioni vegetali** di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della L241/90, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) **i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento** per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) **i nuovi boschi creati**, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) **le aree forestali temporaneamente prive di copertura** arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) **le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000** metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

L' art. 4, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 34/2018, reitera la disposizione contenuta nell'abrogato art. 2, comma 3, lett. c), d. lgs. n. 227/2001, ove assimila a bosco alle radure (ed altre zone con i caratteri indicati).

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Ne consegue che trova applicazione il vincolo forestale ovvero il divieto di antropizzazione, a tutela dell'interesse pubblico all'integrità territoriale. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il legislatore delegato ha deciso altresì di normare la nomenclatura di **patrimonio forestale nazionale** (art.3 co 2 lett. a) come

l'insieme dei boschi, (e non delle foreste) di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata, e le tipologie selettive di bosco,

come bosco da pascolo (quelle superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante, lett m); bosco di protezione diretta, (ovvero la superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto, lett r); bosco vetusto, (quella superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee, lett s bis).

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Tale condotta normativa non aiuta l'interprete, ma lo disorienta anche a cominciare dal titolo del testo unico ove include il termine **filiere forestali**, in relazione alla gestione delle foreste, al fine di ampliarne l'ambito di applicazione non solo alle già previste aree oggetto di rimboschimento, ma anche espressamente ad una serie di ipotesi, prima controverse.

Ad esempio, la giurisprudenza vi aveva già ricompreso **la macchia mediterranea, le radure** (ancora prima della incisione normativa), **le aree temporaneamente prive di coperture arborea e arbustiva**.

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4457 del 9 luglio 2010.

Cfr. Cassazione penale, sez. III, n. 30303 del 18 marzo 2014.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

All'interno del Testo unico pertanto si possono individuare le vecchie categorie del 2001 : come già precisato **Definizione**

- **di bosco** in generale e le fattispecie speciali (art.3 co 1),
- di **bosco** in relazione alle materie di competenza statale (art. 3 comma 2)
- di **bosco "regionale"** quale normativa da integrare (art. 3 comma4)
- le **aree assimilate a bosco (art.4)** (in sette punti dalle lett. a-f)

e le **aree escluse dalla nozione di bosco in generale (art. 5 comma 1)** quali:

a) **le formazioni di origine artificiale** realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune UE;

b) **l'arboricoltura da legno**, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualita' di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonche' il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 ;

c) **gli spazi verdi urbani** quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 22 ottobre 2014 *dirette a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

- **aree escluse dalla nozione di bosco allo specifico fine di ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni,** senza aumenti di volumetrie e superfici e senz'edificazione di nuove costruzioni:
 - a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi ex art 15 l 241/90 dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;
 - b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età'.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Definizione di **“bosco transitorio”** ovvero **inlcuso/escluso** dalla nozione; ove indica e precisa che e le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Il Testo Unico delle Foreste e il quadro pretorio della nozione di “bosco”

Si registra una discontinuità rispetto all'orientamento consolidato in relazione alla normativa vigente, allorchè la giurisprudenza, aderisce ad una nozione molto allargata di bosco.

A ulteriore riprova della particolare estensione della nozione, ai fini della qualificazione del bosco e dell'applicazione della relativa tutela, emerge che non è stato ritenuto, nel tempo, condizione necessaria la presenza di alberi ad alto fusto, bastando piuttosto la copertura di vegetazione, così facendo includendovi (con critiche di incostituzionalità per divieto di applicazione dell'analogia in sede penale) oltre al **terreno a boscaglia, la macchia mediterranea anche la cd sterpaglia**. Cass. Pen. Sez. III, n. 26601 del 17 maggio 2002; v. anche Sez. I, n. 742. del 1 ottobre 1987

Vdere Cass. Sez. I. penale, 4 marzo 2008, n. 14209, secondo cui“(..) questa Corte, infatti, all'indomani della introduzione della previsione di incendio boschivo ad opera del [D.L. n. 220 del 2000](#), convertito nella [L. n. 275 del 2000](#), ha avuto modo di affermare, con statuizione alla quale il Collegio intende dare seguito, che l'elemento oggettivo del reato, in ragione della esigenza di tutelare entità naturalistiche indispensabili alla vita, ben può riferirsi ad estensioni di terreno a boscaglia, macchia mediterranea o sterpaglia (cfr. [Cass. sent. n. 25935 del 2001](#)).”

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

"La nozione di "bosco" deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di *ratio*) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi sulla sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l'area fosse coperta solo da vegetazione qualificabile come macchia." "Nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non certo riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltreché coltivazioni da frutto di vario genere".

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1481 del 12 marzo 2013, Foro amm. CDS 2013, 3, p.694.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Considerato che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita così si fa rientrare nella tutela del bosco, (anche ai fini del reato di incendio boschivo, quale elemento oggettivo del reato) anche il terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea".

“In piena sintonia con il dettato normativo rientra nel concetto di bosco ‘ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea’, purchè aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento”.

Cass. Penale, Sez. I, sent. n. 31345 del 6 ottobre 2020, in senso conforme anche Cass. Penale, Sez. I, sent. n. 23411 del 24 marzo 2015 e Cass. Penale, Sez. I, sent. n. 14209 del 4 marzo 2008

“Se può ritenersi condivisibile il principio generale che tutti boschi - tanto quelli naturali che quelli artificiali - hanno quale funzione primaria quella della produzione lignea, ciò non significa che il bosco per ciò solo perda le proprie caratteristiche intrinseche al punto di sottrarsi alla specifica tutela paesaggistica”. Cass. Pen., n. 32807 del 23 aprile 2013.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

“Va qualificato come bosco, alla luce della speciale normativa di settore (del richiamato [D.Lgs. n. 227 del 2001, art. 2](#)) qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, con il limite spaziale di una estensione non inferiore a 2000 mq., con larghezza media non inferiore a mt. 20 e con copertura per l'intera superficie non inferiore al 20%”.

Il bosco é e rimane anche con il Testo Unico del 2018 caratterizzato dalla presenza di vegetazione e da un'estensione minima (non inferiore a 2000 mq).

La nozione di bosco va intesa in senso normativo e non naturalistico ex multis Sez. 3 del 16 novembre 2006 n. 1874; Sez. 3 del 18 maggio 2011 n. 28928, Sez. 3 del 20 giugno 2007 n. 24258; Sez. 3, del 10 marzo 2011 n. 9690, queste ultime pronunce concludono che.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

La nozione di bosco va intesa in senso normativo e non naturalistico ex multis Sez. 3 del 16 novembre 2006 n. 1874; Sez. 3 del 18 maggio 2011 n. 28928, Sez. 3 del 20 giugno 2007 n. 24258; Sez. 3, del 10 marzo 2011 n. 9690, queste ultime pronunce concludono che.

“La definizione di bosco, data dall'[art. 2, d.lg. 18 maggio 2001 n. 227](#), postula la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e — almeno tendenzialmente — da arbusti sottobosco ed erbe, il che sta a significare che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone, a monte, la sussistenza in rerum natura del bosco e, a valle, in ragione della natura del vincolo, del provvedimento accertativo adottato dall'Autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia ex tunc l'effettiva esistenza”, Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1462 del 4 marzo 2019.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

“Deve essere considerato bosco qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quell’arbustivo a, da castagneti sughere di o da macchia mediterranea con un limite spaziale non inferiore a 2000 m quadri. (Nel caso di specie al dibattimento non era emerso in maniera certa sei terreni erano sempre stati considerati boschi e come tali soggetti a vincoli della legislazione penale speciale di settore e se pertanto il taglio degli alberi delle piante e degli arbusti integrava il reato di cui all’art 142, comma 1 G e 181, comma 1 D. Lvo n. 42/2004).” Tribunale di Chieti n. 1042 del 3 dicembre 2018.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

“La nozione di bosco, ai fini della tutela paesaggistica dall'art. 142, comma 1, lett. g) [d.lgs. n. 42/2004](#), è non solo sostanziale, ma anche normativa perché fa espresso riferimento alla definizione di bosco dell'[art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227](#); in questo senso, la nozione di bosco o territorio boschivo deve intendersi includere anche la macchia mediterranea, (sia la c.d. macchia alta, formata da alberi di medio fusto o essenze arbustive ad elevato sviluppo boschivo, sia la c.d. macchia bassa, caratterizzata dall'assenza di alberi d'alto fusto)”, TAR Liguria, Sez. I, n. 217 del 15 marzo 2019.

“La nozione di "bosco" richiamata ai fini della tutela paesaggistica è nozione normativa perché fa espresso riferimento alla definizione dettata dall'[art. 2 del d.lgs. n. 227/2001](#), postulante la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe. Il vincolo paesaggistico per le aree boscate presuppone, dunque, la sussistenza in natura del bosco, la quale richiede a sua volta di essere accertata dall'autorità amministrativa tecnicamente competente, che certifichi l'effettiva esistenza dell'area tutelata dando espressamente conto dei tratti biofisici che la individuano.” TAR Toscana, Sez. III, n. 454 del 26 marzo 2019.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Diversamente per le radure e le altre superfici che interrompono il bosco, é previsto un limite massimo di estensione con scarsa vegetazione, tale da generare la figura di "aree assimilate al bosco". Tuttavia, non si tratta di un orientamento pacifico giacché in altri contesti invece le **radure**, sono state qualificate per essere aree con presenza di pini e di vegetazione, ma a macchia.

“Non spetta certo al proprietario dell'area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea" secondo i riferimenti contenuti nella sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007). Rientra nella nozione di bosco "sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva". Sempre sulla riconducibilità della macchia mediterranea alla nozione di bosco si veda Cass. Pen. n. 48118/2004; Cass. Pen. n. 21980/2000; Cass. Pen. n. 32807/2013.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Ed ancora, anche se il Testo unico sembra escludere dalla nozione le foreste artificiali, la giurisprudenza le include al pari del **bosco artificiale**, e del bosco per arboricoltura da legno, quale **impianto arboreo destinato alla produzione del legno, ovvero al rimboschimento ed così i “terreni nudi o cespugliosi, mediante la realizzazione di piantagioni artificiale di "pinus radiata", i castagneti, i sughereti, etc.** tutte quali aree assimilate a bosco a prescindere dai requisiti fissati dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 2, comma 6.

Dello stesso tenore le conclusioni di Cass. Pen. Sez. III, n. 26601 del 17 maggio 2002; v. anche Sez. I, n. 742. del 1 ottobre 1987. in contrasto Cassazione penale, sez. III, n. 30303 del 18 marzo 2014.

“La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha precisato che "In tema di tutela del paesaggio, i requisiti fissati dal [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 2, comma 6](#), per qualificare una formazione vegetale quale bosco non sono richiesti per i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per la cui assimilazione ai boschi è sufficiente la presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento" Cass Sez. 3^a 7 giugno 2006 n. 32542.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

I giudici hanno ritenuto anche incluse nelle aree assimilate a bosco **i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio**, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Cass. Pen., Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Solo negli ultimi quindici anni si prende consapevolezza delle molteplici funzioni cumulative del bosco, prime settorialmente considerate, quale quella protettiva, produttiva, ricreativa e i relativi aspetti sociali ed economici prima legati alle sole attività forestali ed idraulico-agrarie, collocandole nel quadro delle politiche economiche e produttive.

Un minimo comune denominatore da 2001 ad oggi può essere ravvisato nel "concetto di bosco da intendersi a **livello eco - sistemico**, non solo quale formazione vegetale ma quale insieme di elementi biotici, abiotici e paesaggistici che ne connotano il proprio essere peculiare. ...La presenza di essenze arboree e floreali formatesi spontaneamente dimostra la naturale vocazione del terreno a bosco, peraltro normale nei terreni limitrofi ai boschi...". Consiglio di Stato, sez. V, n. 5410 del 23 ottobre 2012; Cassazione penale, sez. III, 9 giugno 1994, n. 7556.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

La nozione di bosco rimane quindi molto ampia, ove la normazione prenda a riferimento criteri fattuali elastici *“dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona”*.

Dubbia rimane la figura dell'uliveto come bosco, un primo orientamento escludeva tale possibilità, in quanto la sua riconducibilità *“come i frutteti, gli ulivi sono privi di caratteristiche forestali, che nell'uso corrente si individuano nell'esser il bosco incolto, fitto, intricato, folto e costituito anche da alberi di specie diversa”*. Altro orientamento, invece lo consente assumendo che gli uliveti possono ben costituire un'area boscata.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Poiché un uliveto non può essere considerato bosco o area assimilabile allo stesso o area arborata, ne deriva che esso non rientra nel patrimonio forestale, selvatico, naturalistico, protetto dall'art. 2 l. n. 353 del 2000. T.A.R. Lazio, Roma , sez. II , del 17 novembre 2009 , n. 11242, Riv. giur. edilizia 2010, 1, I , p. 213.

“Tale questione nodale se un uliveto possa essere considerato “bosco” o area assimilabile allo stesso o area arborata va risolta alla luce della richiamata normativa in materia laddove, (negli artt. 3 e 4 della L.R. n. 39 del 2002 e art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001) indica comprese nelle stesse le coltivazioni di ulivo e tanto meno qualifica queste ultime come vegetazione arborata rientrante nel patrimonio forestale, selvatico, naturalistico (protetto dall'art. 2 della Legge n. 353 del 2000). Nella fattispecie concreta, si è ritenuto che “si tratta di area coltivata ad uliveto “coltura che non rientra tra quelle che possono essere ricomprese nel concetto di “bosco””in quanto “ come i frutteti, gli ulivi sono privi di caratteristiche forestali, che nell'uso corrente si individuano nell'esser il bosco incolto, fitto, intricato, folto e costituito anche da alberi di specie diversa”.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4457 del 9 luglio 2010, dopo aver esaminato la normativa statale, in particolare la definizione fornita dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, analizza la normativa regionale del Lazio sostenendo che: *“Nella Regione Lazio le norme in materia di gestione delle risorse forestali sono state dettate dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, che all'art. 4, dopo aver fornito al primo comma una definizione di bosco sostanzialmente equivalente a quella del menzionato decreto legislativo, precisa al comma 2 quanto segue: “Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni” non solo gli appezzamenti coperti da vegetazione arborea comprendente i castagneti da frutto e le sughere, ma pure “le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti...” aventi determinate caratteristiche.”*

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

In tema di reato di incendio continuato di zone boschive di cui all'art. 423 c.p., la Cass penale ha ritenuto che la "macchia" e gli uliveti rientrano nella nozione di bosco, *Cass. Sez. I. penale, 4 marzo 2008, n. 14209*: *"Per quanto concerne specificamente gli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi e altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, non sembra superfluo ricordare che è comunque ancora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti. Tutto ciò considerato, appare evidente che le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, come ritenuto in prime cure, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto – per quanto ora particolarmente interessa - con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale."*

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Nell'incertezza dell'ampiezza della nozione, la tutela del bosco si allarga favorendo differenti tipologie di vincoli.

La continua ricerca e definizione giurisprudenziale del bene giuridico da tutelare è **fondamentale** non solo per assicurare la certezza del diritto, ma anche in quanto la tutela del bosco e delle nozioni ad esse **equiparate** comporta da un lato **plurimi vincoli** (forestale, idrogeologico, di tutela di habitat, di aree protette etc.) di inedificabilità, dall'altro il divieto di abbattimento della vegetazione arborea, proibizione che persiste anche qualora l'area sia stata arsa da incendio, dovendo consentirvi la rigenerazione della flora compromessa.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Le norme che, in funzione di rilevanti interessi pubblici generali, regolano i vincoli boschivi ed idrogeologici attribuiscono agli organi della pubblica amministrazione ampi poteri discrezionali, specificamente limitativi in vario modo del libero esercizio del diritto di proprietà.

Oltre ai suddetti vincoli può essere richiamato quello paesaggistico.

Consiglio di Stato , sez. IV , 13 ottobre 2014 , n. 5045.

IL BOSCO E IL NON BOSCO

A LIVELLO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE

Di conseguenza, Il bosco tutelato mediante imposizione del vincolo paesaggistico costituisce un bene ambientale unitariamente considerato dall'ordinamento, poiché comprendente molteplici aspetti di utilità pubblica (qualitativi arborei, stabilità geologica, fruibilità del verde), il cui concorso non permette quindi di operare distinzioni al suo interno fra piante di minor valore, destinate alla produzione di legname (bosco ceduo) e piante da frutto, onde far discendere l'operatività del vincolo e l'inibizione di qualsiasi intervento edilizio solo per le parti coperte dalla seconde e non anche per le altre, trattandosi di bene tutelato perché complessivamente ritenuto di utilità per la comunità locale.

Consiglio di Stato, sez. IV , 5 maggio 2011 , n. 2705, Foro amm. CDS 2011, 5 , p.1510.

**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

